

posti in essere, come sopra ricordato, al di fuori della legge delega. Si dovrà tener conto al riguardo sia degli interventi già effettuati con lo strumento del decreto-legge, sia, in particolare per quanto concerne l'assetto istituzionale e le funzioni dei singoli livelli territoriali di governo, e in primo luogo le province, degli sviluppi che si registreranno nella legislazione ordinaria (è opportuno richiamare il disegno di legge in materia di Carta delle autonomie, approvato in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato). Sotto questo profilo, d'altra parte, i decreti legislativi correttivi possono offrire uno strumento assai utile proprio per ricondurre interventi caratterizzati dalla necessità ed urgenza su singole imposte o su questioni specifiche ad un quadro normativo unitario e coerente della finanza regionale e degli enti locali.

Sul piano della normativa primaria, emerge pertanto l'esigenza dell'adozione di decreti legislativi correttivi, con particolare riferimento:

- al decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale;
- al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province.

A livello di legislazione primaria si colloca altresì la definizione della normativa con la quale dovrà essere assicurato il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, sulla base delle procedure previste dall'articolo 27 della legge delega. Anche per questo aspetto, si tratta di assicurare la coerenza e la completezza del quadro del federalismo fiscale, evitando che rimangano al di fuori di esso enti così rilevanti quali le autonomie speciali e attivando gli strumenti di coordinamento che la legge delega prevede, quali il tavolo di coordinamento tra il Governo e ciascuna regione speciale e provincia autonoma, istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Il secondo piano su cui dovrà realizzarsi il percorso di attuazione del federalismo fiscale è rappresentato dai numerosi atti amministrativi previsti dai decreti legislativi, al fine di rendere operativo l'assetto di rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo che è stato definito. Come già avvenuto nel caso delle due relazioni precedenti, anche la presente reca **il quadro aggiornato degli adempimenti previsti dai decreti legislativi**, con l'indicazione dei termini fissati per ciascuno di essi e dello stato di attuazione (*si veda allegato IV*). Dal prospetto risulta con evidenza il rilevante numero degli atti che ancora rimangono da adottare.

A livello di attuazione amministrativa, si ritiene opportuno segnalare, come particolarmente rilevanti, i seguenti aspetti:

- l'attuazione del federalismo demaniale, che ha incontrato rilevanti difficoltà (*come indicato nel paragrafo 5.6*);

- la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, anche tenuto conto dei termini più ampi previsti dal decreto-legge n. 216 del 2011 (*si veda il paragrafo 5.7*).

Il terzo livello è, infine rappresentato, dalla verifica degli effetti che l'assetto così definito determinerà in termini sia di risorse disponibili per ciascun livello territoriale di governo, sia di modalità ed efficacia nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e nella prestazione dei servizi.

Sul piano della **verifica dell'impatto della normativa adottata** emergono due esigenze preliminari:

- l'attivazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge delega e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 68 del 2011, costituisce l'organo stabile di coordinamento tra Governo e autonomie territoriali, per quanto concerne sia la definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, sia la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni;
- l'aggiornamento del quadro generale quantitativo di riferimento, di cui alla relazione governativa del 30 giugno 2010.

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura (n. 111/2)	2 marzo 2010
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 - <i>Elementi per l'istruttoria legislativa</i> – (n. 484/0)	2 maggio 2011
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale - A.C. 4299-A <i>Elementi per l'esame in Assemblea</i> (n. 484/1)	12 maggio 2011

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura (n. 179)	20 aprile 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura (n. 179/1)	30 giugno 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 – Lavori preparatori (n. 179/2)	29 giugno 2011

I bilanci delle Regioni riclassificati

Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. I)	9 giugno 2010
Spese 2008 articolate per funzioni – Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. II)	9 giugno 2010

I bilanci dei Comuni – 2008

Estratto su dati COPAFF (n. 146)	15 giugno 2010
Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF (n. 146/1)	23 giugno 2010

Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, L. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22

Sintesi del contenuto (n. 154, p. I)	12 luglio 2010
Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali (n. 154, p. II)	14 luglio 2010
I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF (n. 154, p. II - Appendice)	14 luglio 2010

Ordinamento transitorio di Roma capitale

Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura (n. 215)	13 settembre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura (n. 215/1)	7 ottobre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 – Lavori preparatori (n. 215/2)	7 luglio 2011

Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) – Schede di lettura (<i>n. 216</i>)	14 settembre 2010
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Schede di lettura (<i>n. 216/1</i>)	13 gennaio 2011
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Lavori preparatori (<i>n. 216/2</i>)	19 luglio 2011

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

Schema di D.Lgs. n. 292 – Schede di lettura (<i>n. 260</i>)	22 novembre 2010
Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione – Elaborazione su dati COPAFF (<i>Doc. Ric. n. 176</i>)	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale (<i>Doc. Ric. n. 181</i>)	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (<i>n. 260/1</i>)	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (<i>n. 261</i>)	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2009 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF (<i>Doc. Ric. n. 191</i>)	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011 (<i>Doc. Ric. n. 192</i>)	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato (<i>n. 264</i>)	1° febbraio 2011
Testo a fronte (<i>5 colonne</i>) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292- <i>bis</i>) (<i>n. 260/2</i>)	28 febbraio 2011
Testo a fronte (<i>3 colonne</i>) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292- <i>bis</i>) (<i>n. 260/3</i>)	28 febbraio 2011
Atto 292- <i>bis</i> - Opuscolo per l'Assemblea (<i>n. 260/4</i>)	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura (<i>n. 260/5</i>)	8 aprile 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Lavori preparatori (<i>n. 260/6</i>)	29 luglio 2011
La variazione delle risorse degli Enti Locali 2010-2011 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - Dinamica delle spettanze e impatto del federalismo fiscale (<i>Doc. Ric. n. 260</i>)	26 luglio 2011

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura (<i>n. 291</i>)	21 febbraio 2011
Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale (<i>Doc. Ric. n. 206</i>)	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Schede di lettura (<i>n. 291/1</i>)	30 maggio 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Lavori preparatori (<i>n. 291/2</i>)	13 ottobre 2011

Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura (<i>n. 302</i>)	29 marzo 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Schede di lettura (<i>n. 302/1</i>)	15 settembre 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – Lavori preparatori (<i>n. 302/2</i>)	2 novembre 2011

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi

Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura (<i>n. 306</i>)	13 maggio 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Schede di lettura (<i>n. 306/1</i>)	2 novembre 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Lavori preparatori (<i>n. 306/2</i>)	2 novembre 2011

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura (<i>n. 312</i>)	14 giugno 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Schede di lettura (<i>n. 312/1</i>)	8 novembre 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – Lavori preparatori (<i>n. 312/2</i>)	26 gennaio 2012

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi

Schema di D.P.C.M. (Atto n. 427) – Schede di lettura (<i>n. 373</i>)	5 dicembre 2011
--	-----------------

La manovra “Monti”

Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (<i>Doc. Ric. n. 304</i>)	12 dicembre 2011
Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011 (<i>Doc. Ric. n. 310</i>)	11 gennaio 2012
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (<i>Doc. Ric. n. 304/1</i>)	12 gennaio 2012

Ulteriori disposizioni sull’ordinamento transitorio di Roma capitale

Schema di D.Lgs. (Atto n. 425) - Schede di lettura (<i>n. 381</i>)	27 gennaio 2012
--	-----------------

Documentazione in aggiornamento periodico

Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale (<i>Doc. Ric. n. 218</i>)	11 aprile 2011
Il federalismo fiscale. La legge delega n. 42 del 2009 e i decreti legislativi di attuazione (<i>Doc. Ric. n. 276</i>)	17 gennaio 2012

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

PAGINA BIANCA

TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI EMANATI ED I TESTI ORIGINARI

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”

Le parti del testo riportate in carattere grassetto nella prima colonna risultano soppresse nella versione finale.

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
TITOLO I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. 3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. 4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 5 maggio 2009 n. 42,	TITOLO I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5. 3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. 4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 5 maggio 2009 n. 42,

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II. Art. 2 <i>(Adozione di sistemi contabili omogenei)</i> 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 4. In relazione agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato, si procede, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. Art. 3 <i>(Principi contabili generali e applicati)</i> 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo	sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II. Art. 2 <i>(Adozione di sistemi contabili omogenei)</i> 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. Art. 3 <i>(Principi contabili generali e applicati)</i> 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4. 2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile. Art. 4 (Piano dei conti integrato) 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4. 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. 3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. 4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell' attività svolta, fermo restando la	2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5. 2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. 3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile. Art. 4 (Piano dei conti integrato) 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5. 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. 3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. 4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell' attività svolta, fermo restando la

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
ric conducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1. 5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1. 7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.	ric conducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1. 5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1. 7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.
Art. 5 (Definizione della transazione elementare) 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.	Art. 5 (Definizione della transazione elementare) 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.
Art. 6 (Struttura della codifica della transazione elementare) 1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, ed è integrata o	Art. 6 (Struttura della codifica della transazione elementare) 1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o